

Torino, 4 febbraio 2016

Ai Membri G. E.

Alle R.S.A.

Alle R.S.U.

Ai Coordinatori Territoriali

Informativa in pillole 2/2016

OGGETTO: DIMISSIONI ONLINE E RISOLUZIONE CONSENSUALE

Care colleghe, gentili colleghi,

inviamo questa Info perchè il 12 marzo è dietro l'angolo e non ci risulta che sia stato dato sufficiente risalto all'argomento.

Vi segnaliamo che è quanto previsto dal D.Lgs 151/2015 del MLPS sulle "semplificazioni delle procedure" (Sigh!!)

Con i migliori saluti.

Guido Castagno

servizi@anqui.it

Crediamo non sia il caso di dilungarci su che cosa sono le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ma solo di segnalarvi le variazioni rispetto alla situazione attuale.

Oggi, come noto, le dimissioni hanno effetto per una lettera, meglio se Raccomandata A/R, che il lavoratore invia al Datore di lavoro; mentre la risoluzione consensuale è normalmente un atto di reciproca pattuizione, in cui a fronte di un corrispettivo economico per il lavoratore, il rapporto di lavoro si risolve (lasciamo da parte il problema del preavviso che vedremo più avanti).

Ebbene il succitato D.Lgs 151/2015 stravolge le procedure attuali.

Dal 12 marzo 2016 entrerà in vigore una nuova procedura, SOLO TELEMATICA, che vanificherà gli effetti di una eventuale lettera di dimissioni (e della loro eventuale revoca).

L'art. 26 comma 8 del Dgls 151/2015 prevede infatti che perché le dimissioni di un lavoratore siano valide il lavoratore dovrà:

- 1) Registrarsi presso il sito "cliclavoro.gov.it" che gli rilascerà un "username" ed una "password" di accesso.
- 2) Registrarsi al sito dell'INPS per ottenere il proprio "PIN" personale (se non già in suo possesso). Non sarà una cosa immediata perché il suddetto PIN dovrebbe arrivare in parte per posta raccomandata.
(Non siamo ancora in grado di dirvi se sarà anche operativa la procedura di richiesta PIN attuale via Contact Center oppure con prelievo diretto direttamente all'INPS).
- 3) Una volta ottenuti i codici personali il lavoratore dimissionario potrà accedere al portale www.lavoro.gov.it per compilare il modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro ed i dati del rapporto di lavoro.
- 4) Inviare il tutto al sito del Ministero del Lavoro, il quale rilascerà un codice alfanumerico che certificherà il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.

Per fortuna sono previste alcune alternative, fruire delle prestazioni di soggetti abilitati:

- Patronato
- Organizzazione Sindacale
- Ente Bilaterale
- Commissioni di Certificazione (art. 76 del D.Lgs. 276/2003)

Non si parla più, quindi, di una "convalida delle dimissioni" (o della risoluzione consensuale), ma della imposizione dell'utilizzo di una unica procedura telematica, che esclude qualsiasi altro mezzo.

Per impostare una eventuale "revoca delle dimissioni" occorrerà ricercare e selezionare la comunicazione trasmessa, operazione che deve essere effettuata entro 7 giorni dalla compilazione del modulo telematico, senza la necessità di giustificare la decisione.

E qui si innesca un problema non da poco.

Che cosa succede al datore di lavoro se nel frattempo ha già assunto in sostituzione un altro lavoratore? Li terrà tutti e due? Potrà licenziare il neoassunto?

L'ultima informazione: se la compilazione è avvenuta con il supporto di un soggetto abilitato occorre procedere alla firma digitale del modulo con i dati delle dimissioni, oppure della risoluzione consensuale ed ancora per la revoca degli stessi.